



GDAP-0137186-2007

PU-GDAP-1e00-02/05/2007-0137186-2007

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Prot.n.

Alle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

C.G.I.L.-F.P.- Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S.- Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

CONFSAL/UNSA
Via della Trinità dei Pellegrini, 1
00186 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00186 ROMA

F.L.P. - Via Piave, 61
00187 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

FEDERAZIONE INTESA
Via B. Eustacchio, 22 00161 ROMA
Via della Consolata, 43/A 00164 ROMA

F.S.A - C.N.P.P. - Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

R.D.B.-P.I.- Via dell' Aeroporto, 129
00175 ROMA

Si.A.L.Pe. - A.S.I.A. - Via della Consolata, 43/A
00164 ROMA

S.A.G.-P.P. - Via della Trinità dei Pellegrini, 1 e. p.c.
00186 ROMA

Si.A.P.Pe. - Via Belice, 13
00012 Guidonia Roma

e.p.c. Alla Direzione Generale delle Risorse Materiali
dei Beni e dei Servizi

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAPP)
Via Mompiani G., 7 - 00192 Roma

Sede

Oggetto: Servizio Automezzi - Decreto Legislativo 07/09/2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private) e D.P.R. 18/07/2006, n.254 (Regolamento) - Risarcimento diretto in caso di incidente stradale.

Si trasmette per opportuna conoscenza, la Lettera Circolare n. 0118840 del 13.4.2007 della Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi, inerente alla materia in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio III - Sezione I - Automezzi -

Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel 06/66591453/456 - fax 06/66162776



GDAP-0118840-2007

PU-GDAP-5000-13/04/2007-0118840-2007

LETTERA CIRCOLARE

All. uno

All'Istituto Superiore di Studi
Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari
(comprese le Case Mandamentali)

Ai Signori Direttori degli Uffici per l'Esecuzione
Penale Esterna

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Gruppo Operativo Mobile

Alla Direzione del Servizio
Approvvigionamento e Distribuzione
Armamento e Vestiario Polizia Penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Coordinamento dei Servizi di Sicurezza,
Vigilanza e Autoparco

Alla Direzione del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Signori Direttori dei Magazzini
Vestiario

LORO SEDI

OGGETTO: Servizio automezzi - Decreto Legislativo 07/09/2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private) e D.P.R. 18/07/2006, n.254 (Regolamento) - Risarcimento diretto in caso di Incidente stradale.-

Di seguito alla lettera circolare n.031309/1.9 del 24 Novembre 1988, si comunica che a far tempo dal 1° Febbraio 2007 è stata introdotta la procedura di risarcimento diretto del danno che si applica ai sinistri verificatisi da quella data e che prevede l'obbligo per il danneggiato di rivolgersi alla propria Impresa di Assicurazione e, quindi, l'obbligo per detta Impresa di assicurazione di liquidare i danni subiti



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio III - Sezione I - Automezzi -

Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel 06/66591453/456 - fax 06/66162776

dal proprio assicurato-danneggiato non responsabile (in tutto o in parte) per conto dell'altra Compagnia di assicurazione.

Alla luce di questa importante innovazione apportata alla procedura di risarcimento, si ritiene necessario indicare/rammentare l'iter burocratico da seguire in caso di sinistro, assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Sinistri ammessi alla procedura di risarcimento diretto

Il risarcimento diretto si applica in caso di:

- collisione (urto) **tra solo due veicoli** a motore identificati ed assicurati per la R.C. Auto (*per i ciclomotori solo se muniti della targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, ovvero con sei caratteri alfanumerici*);
- sinistri avvenuti in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- veicoli a motore coinvolti immatricolati in Italia o Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Pertanto, il risarcimento diretto è escluso nei casi di assenza di collisione (urto materiale) tra i due veicoli e di responsabilità del sinistro imputabile a veicolo diverso da quelli entrati in collisione.

I danni risarcibili

- danni al veicolo (senza limite di valore e compresi eventuali danni connessi all'utilizzo del veicolo stesso, come, ad esempio, fermo tecnico e/o traino);
- danni alle cose trasportate del proprietario del veicolo e del conducente;
- lesioni di lieve entità al conducente (inferiori o pari al 9% di Invalidità Permanente): sono compresi, se spettanti, il danno patrimoniale, il danno biologico temporaneo/permanente ed il danno non patrimoniale.

Procedure da seguire in caso di sinistro

L'assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) è sempre obbligato a presentare denuncia al proprio assicuratore R.C. Auto e potrà utilizzare il



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio III - Sezione I - Automezzi -

Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel.06/66591453/456 - fax 06/66162776

modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - Modulo Blu), che - se non disponibile al momento del sinistro - può essere compilato e sottoscritto successivamente.

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro 3 giorni da quello in cui l'incidente si è verificato.

Perché si riducano i termini per l'offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni) e perché vi sia presunzione, a norma di legge, che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte, è consigliabile l'utilizzo del modulo c.a.i. e la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i conducenti.

Considerato che indipendentemente dai danni subiti l'assicurato-danneggiato è tenuto a denunciare il sinistro alla propria Impresa di assicurazione, qualora lo stesso si ritenga non responsabile (in tutto o in parte) deve contemporaneamente presentare una richiesta di risarcimento del danno.

Modalità della richiesta di risarcimento

L'assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile e non ha subito danni), è sempre obbligato a presentare denuncia al proprio assicuratore R.C.Auto e potrà utilizzare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - Modulo Blu), che - se non disponibile al momento del sinistro - può essere compilato e sottoscritto successivamente.

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dalla Direzione dell'Istituto o Servizio penitenziario che ha in carico amministrativo il veicolo entro tre giorni da quello in cui l'incidente si è verificato (se temporaneamente in uso al altro Ente quest'ultimo darà immediata comunicazione all'Ente assegnatario, trasmettendo la relativa documentazione disponibile).

Perché si riducano i termini per l'offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni) e perché via sia presunzione, a norma di legge, che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte, è indispensabile l'utilizzo del modulo C.A.I. e la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i conducenti.

Considerato che indipendentemente dai danni subiti l'assicurato-danneggiato è tenuto a denunciare il sinistro alla propria Compagnia di Assicurazione, qualora lo stesso si ritenga non responsabile (in tutto o in parte) deve contemporaneamente presentare una richiesta di risarcimento del danno, come da fac-simile allegato (All.1)

La richiesta di risarcimento dovrà essere avanzata nei confronti del competente Ispettorato Sinistri Assitalia di zona mediante:

- raccomandata con avviso di ricevimento;
- consegna a mano;
- telefax;
- telegramma;
- in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio III - Sezione I - Automezzi -

Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel.06/66591453/456 - fax 06/66162776

Nel rammentare che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2 anni, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:

- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia.

In caso di danni al veicolo o alle cose trasportate del proprietario e del conducente si deve indicare altresì il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

In caso di lesioni **personali del conducente**, dovranno essere forniti anche i seguenti elementi:

- data di nascita del conducente;
- reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale;
- documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti; l'eventuale consulenza medico-legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 142 del Codice, di aver o di non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

La richiesta di risarcimento del danno è opportuno venga inviata, per conoscenza ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche all'Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro (tale accorgimento potrà permettere di abbreviare i termini per un'eventuale successiva azione contro la stessa qualora per la liquidazione del sinistro non sia applicabile la presente procedura del risarcimento diretto ma la procedura ordinaria).

Richiesta di risarcimento incompleta

In caso di richiesta incompleta, l'Impresa di assicurazione può invitare l'assicurato-danneggiato, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta stessa; in questo caso i termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di mancata offerta rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste.

La richiesta di integrazione degli elementi mancanti verrà inviata all'assicurato-danneggiato da parte



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio III - Sezione I - Automezzi -

Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel.06/66591453/456 - fax: 06/66162776

dell'ufficio GGL "Gruppo Generali Liquidazione danni S.p.A.", società del gruppo Generali cui è affidata la gestione della liquidazione dei danni R.C.A.

Termini per l'offerta di risarcimento

L'Impresa di assicurazione formula una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:

- 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
- 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
- 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

E' pertanto consigliabile, per ridurre i termini per l'offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni) e perché vi sia presunzione, a norma di legge, che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte, l'utilizzo del modulo C.A.I. e la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i conducenti.

Se il l'assicurato-danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'Impresa di assicurazione provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il pagamento viene effettuato entro lo stesso termine (a titolo di acconto) anche se l'assicurato--danneggiato comunica di non accettare l'offerta formulata dall'Impresa di assicurazione o se non risponde. Nel caso in cui la somma offerta dall'Impresa di assicurazione sia accettata dall'assicurato-danneggiato, sono dovuti i soli compensi eventualmente sostenuti da quest'ultimo per la consulenza o l'assistenza professionale medico-legale relativa ai danni alla persona.

Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

L'Impresa di assicurazione ha l'obbligo di fornire all'assicurato-danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, in particolare:

- prestando supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento e nella sua eventuale integrazione;
- illustrando e precisando i criteri di determinazione del grado di responsabilità.

Annullamento della procedura di risarcimento diretto

L'Impresa di assicurazione che riceve la richiesta di risarcimento diretto ha l'obbligo di informare a mezzo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio III - Sezione I - Automezzi -

Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel.06/66591453/456 - fax 06/66162776

raccomandata con avviso di ricevimento l'assicurato-danneggiato in merito ad eventuali motivi di inapplicabilità della procedura, entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti:

- dalla ricezione della domanda di risarcimento;
- dall'acquisizione delle informazioni che rendono inapplicabile il risarcimento diretto per:

1. l'intero sinistro (*es. assenza di collisione*);
2. la singola partita di danno (veicolo: *es. il danneggiato non è "terzo" rispetto al responsabile*; lesioni del conducente: *es. perizia medica del fiduciario che valuta i postumi permanenti in misura superiore al 9% di Invalidità Permanente*).

L'Impresa di assicurazione comunica all'assicurato-danneggiato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'interruzione della procedura - per l'intero sinistro o per la singola partita di danno - trasferendo all'assicuratore RC. Auto del veicolo responsabile sia la relativa richiesta di risarcimento sia gli ulteriori elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Azione giudiziale diretta

L'assicurato-danneggiato - qualora l'Impresa di assicurazione a cui ha rivolto la richiesta di risarcimento del danno abbia respinto tale richiesta, non abbia comunicato l'offerta o il suo diniego nei termini previsti oppure non si sia giunti ad un accordo sull'offerta stessa - potrà esperire azione giudiziale diretta nei soli confronti della propria Impresa di assicurazione.

Detta azione è esperibile soltanto quando:

- siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni solo ai veicoli);
- siano trascorsi 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria Impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'Impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto.

L'Impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra Impresa di assicurazione, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Procedura di risarcimento del terzo trasportato

I danni eventualmente subiti dai terzi trasportati devono essere gestiti secondo la procedura prevista dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private.

Il terzo trasportato deve quindi inviare la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, utilizzando l'apposita modulistica reperibile presso gli



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi

Ufficio III - Sezione I - Automezzi -

Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel 06/66591453/456 - fax 06/66162776

ispettorati Sinistri Ina Assitalia competenti per territorio.

L'Impresa di assicurazione in questione risarcisce i danni subiti dal terzo trasportato:

- a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- nei limiti del massimale minimo di legge.

Per l'eventuale maggior danno il terzo trasportato si può rivolgere all'Impresa di assicurazione del responsabile civile a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al massimale minimo di legge.

L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento dei danni è esercitata nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo al momento del sinistro. L'Impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio ed estromettere l'Impresa di assicurazione nei cui confronti è stata esercitata l'azione diretta, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

Procedura ordinaria di risarcimento

La procedura ordinaria di risarcimento si applica ogni qual volta non trovi applicazione la procedura del risarcimento diretto, ovvero:

- sinistri non verificatisi in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- sinistri con assenza di collisione tra due veicoli;
- sinistri con collisione tra più di due veicoli;
- sinistri che coinvolgono ciclomotori che non siano muniti di targa ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006, n.153, ovvero con sei caratteri alfanumerici;
- sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero;
- sinistri con lesioni alla persona del conducente superiori al 9% di Invalidità Permanente.

In tutte le ipotesi in cui si applica la procedura ordinaria di risarcimento la denuncia di sinistro dovrà essere presentata alla propria Impresa di assicurazione e la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere rivolta all'Impresa di assicurazione del responsabile civile ed al responsabile civile stesso.

Dalla ricezione della richiesta di risarcimento decorrono i seguenti termini per la formulazione da parte dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile di una congrua offerta di risarcimento o della comunicazione dei motivi specifici per i quali non ritiene di fare un'offerta:

- 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
- 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi
Ufficio III - Sezione I - Automezzi -
Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel 06/66591453/456 - fax 06/66162776

- 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene interrotto nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.

In caso di richiesta incompleta degli elementi prescritti dalla legge, l'invito da parte dell'Impresa di assicurazione a regolarizzare la richiesta interrompe i termini di cui sopra sino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'Impresa di assicurazione provvede al pagamento del danno entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il pagamento viene effettuato entro lo stesso termine anche se il danneggiato non accetta l'offerta formulata dall'Impresa di assicurazione.

Decorsi 30 giorni della comunicazione senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'Impresa di assicurazione corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità e tempi di cui al paragrafo precedente.

Decorsi i termini per la formulazione dell'offerta senza che il danneggiato sia stato soddisfatto nelle sue pretese, il danneggiato medesimo ha titolo per esperire l'azione diretta nei confronti dell'Impresa di assicurazione del responsabile civile.

Si ritiene di precisare che dette norme trovano applicazione anche nei casi in cui i veicoli coinvolti siano macchine operatrici o trattori regolarmente immatricolati (dotati di targa), con la esclusione dei natanti.

Per tutte le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie in materia di sinistri si comunica, da ultimo, che la Società Ina Assitalia mette a disposizione un proprio centro di assistenza agli assicurati, che risponde al seguente numero verde 800245542.-

Il Direttore Generale
enrico ragosa

Allegato 1

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DA RIPROPORRE SU CARTA INTESTATA DELL'ENTE ASSEGNATARIO DEL MEZZO DI TRASPORTO E DA TRASMETTERE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE, UNITAMENTE AL MODULO C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - Modulo Blu).

Data

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni.-

Sinistro del/...../..... avvenuto in località al veicolo di proprietà dell'Amministrazione Penitenziaria, targato
Targa del veicolo della controparte

La sottoscritta Direzione, codice fiscale, in qualità di proprietario del veicolo (indicare marca e modello)....., targato assicurato con codesta Società con polizza n....., con il presente atto chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno, in Via/piazza....., in località

Il veicolo della controparte coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello)....., targato, assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia, con polizza n..... intestata al Sig./Società (indicare nome e cognome dell'assicurato e preferibilmente il codice fiscale).

Alla guida del veicolo antagonista si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del conducente (numero, data del rilascio, Ente che ha provveduto al rilascio, categoria e scadenza validità)).

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente, come già indicato sul modulo C.A.I.....
.....
.....
.....
.....
.....

(da compilare solo in caso di presenza di testimoni) Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra

....., nato ail.....residente in
....., Via/Piazza....., documento di riconoscimento (indicare se
trattasi di carta di identità, patente auto, passaporto o altro titolo) n..... rilasciato in
data.....da (indicare Ente)....., codice fiscale
....., recapito telefonico/e-mail....., che può
confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da compilare solo in caso di intervento delle forze di polizia) Sul luogo del sinistro sono intervenute anche
(indicare gli organi di polizia intervenuti, specificando il Corpo di appartenenza, indirizzo e recapito telefonico
dell'Autorità intervenuta).

Per quanto sopra esposto, con la presente si invita codesta Compagnia a procedere all'accertamento e alla
quantificazione dei danni subiti dal veicolo di proprietà dell'Amministrazione, precisando che lo stesso rimane a
disposizione di codesta Compagnia nei normali orari lavorativi (ovvero dalle 08.30 alle 17.30) per otto giorni non
festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente, al seguente indirizzo:

Via/piazza..... Località....., previo appuntamento
telefonico al seguente numero (è preferibile, per motivi di celerità, indicare anche il
nominativo del Responsabile del locale autoparco.-

TIMBRO TONDO E FIRMA DELL'AUTORITA' DIRIGENTE